

COSMED

Confederazione Sindacale Medici E Dirigenti

“Allegato “A”:

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

1. La denominazione “Confederazione Italiana Sindacati Medici Dipendenti Pubblici – CO.S.ME.D., fermo restando l’acronimo, viene modificata in COSMED - Confederazione Sindacale Medici e Dirigenti e rappresenta a tutti gli effetti la continuità della precedente Confederazione assumendone le relative attività e passività.
2. Le Associazioni aderenti mantengono la propria autonomia, la titolarità delle deleghe sindacali e la loro rappresentatività anche per quanto attiene la firma degli accordi di lavoro e degli atti a livello governativo e ministeriale, presso l’Aran, la Sisac, le agenzie di contrattazione nazionale, nonché in sede regionale ed aziendale.

Articolo 2 - Sede e durata

1. La durata della COSMED - Confederazione Sindacale Medici e Dirigenti, di seguito per brevità indicata come “Confederazione” è stabilita fino al momento in cui essa non sarà sciolta secondo le modalità di cui all’art. 15.
2. La sede legale, pro tempore, della Confederazione è in Roma, via Barberini 3, presso l’Anaa Assomed.

Articolo 3 - Scopi

1. Scopi della Confederazione sono:
 - a) promuovere, realizzare e pubblicizzare iniziative di stimolo e sostegno delle attività sanitarie e della Dirigenza pubblica negli interessi della collettività nazionale mediante l’organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni e qualsiasi altra iniziativa a carattere pubblico, nazionale, regionale e locale;
 - b) perseguire il miglioramento del SSN basato sui principi di unicità, equità, solidarietà ed accessibilità nonché la valorizzazione del ruolo della Dirigenza pubblica a qualsiasi livello;
 - c) perseguire l’unitarietà e la univocità nella politica sindacale delle singole Associazioni aderenti ;
 - d) favorire l’unità della categoria dei medici, dei sanitari e dei Dirigenti e delle loro rappresentanze;
 - e) perseguire la partecipazione diretta dei Dirigenti medici, veterinari e sanitari alla gestione delle strutture del SSN e alla difesa del ruolo, della professionalità e della centralità di tutta la Dirigenza pubblica in ogni ambito di competenza;
 - f) formulare e negoziare e sottoscrivere i contratti della Dirigenza di pertinenza delle Confederazioni Generali, vincolanti per tutte le Associazioni le quali si impegnano ad essere coerenti nei comportamenti e nelle decisioni nell’ambito dei loro rispettivi organismi interni;
 - g) tutelare gli interessi sindacali di Medici, Veterinari, Sanitari e altri Dirigenti che operano alle dipendenze delle articolazioni della pubblica amministrazione.
 - i) tutelare il ruolo sociale e l’autonomia e l’indipendenza della Dirigenza della pubblica amministrazione.

2. La Confederazione, per l'affermazione dei suoi scopi, rappresenta unitariamente le associazioni aderenti in sede di negoziazione nazionale, regionale e aziendale e sottoscrive i relativi contratti. A tal fine assicura la rappresentatività anche alle Associazioni aderenti che, nel tempo, dovessero perdere la loro individuale rappresentatività.

3. La Confederazione apartitica e aconfessionale, assume la forma e la sostanza di associazione privata non riconosciuta e svolge la propria attività senza scopi di lucro.

Articolo 4 - Soci

1. Sono Soci della Confederazione le Associazioni ANAAO-ASSOMED e ASSOMED-SIVEMP.

2. Possono entrare a far parte della COSMED ed acquisire la qualità di Soci ordinari le Associazioni sindacali di Dirigenti che, su specifica domanda diretta al Consiglio Direttivo dal loro rappresentante legale, vengono accolte dallo stesso con decisione assunta a maggioranza qualificata dei due terzi.

3. Dette Associazioni debbono:

a) dichiarare di condividere gli scopi perseguiti dalla Confederazione ed accettare integralmente il presente Statuto.

b) avere carattere nazionale ed essere formalmente libere da altri patti federativi e per tutto il periodo di adesione alla Confederazione non possono stipulare patti federativi con altre Confederazioni, pena la decadenza dalla COSMED.

4. Possono acquisire la qualità di Soci aggregati anche le Associazioni che hanno esclusive finalità scientifiche e culturali e che chiedono l'ammissione alla Confederazione con domanda inoltrata al Consiglio direttivo dal loro legale rappresentante e contenente l'espressa accettazione degli scopi e dello Statuto della Confederazione; anche queste Associazioni devono avere carattere nazionale e la loro ammissione viene deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio Direttivo.

5. I soci aggregati partecipano alle riunioni di tutti gli organi centrali e periferici della Confederazione con un rappresentante che ha diritto di parola ma non di voto.

6. In caso di decadenza o disdetta dell'adesione alla Confederazione nulla è dovuto all'Associazione decaduta o disdettante.

Articolo 5 - Organi

1. Sono Organi Nazionali della COSMED:

a) il Consiglio Direttivo

b) il Coordinatore Nazionale

c) i Vice Coordinatori Nazionali

d) il Comitato Esecutivo

e) il Segretario Organizzativo

f) il Tesoriere

g) il Collegio dei Revisori dei Conti

2. Sono Organi Periferici della COSMED i livelli organizzativi regionali e aziendali

3. Gli Organi Periferici verranno istituiti ad opera dei rappresentanti periferici delle Associazioni aderenti in coerenza con i principi statutari e regolamentari degli organi centrali e previa ratifica del Consiglio direttivo.

Articolo 6 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, delle Associazioni già confederate o che aderiranno successivamente alla Confederazione e che siano in regola con i versamenti delle quote associative e da un ulteriore membro per ciascuna delle Associazioni aderente ogni 5000 iscritti o frazione. Tali membri sono indicati da ogni Associazione tramite il loro legale rappresentante.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Coordinatore Nazionale e ratifica la nomina dei Vice Coordinatori indicati dai rappresentanti legali delle Associazioni che non esprimono il Coordinatore.
3. Il numero dei Vice Coordinatori è determinato direttamente dal numero delle associazioni aderenti. Ciascuna Associazione esprime un Vice Coordinatore, esclusa quella che esprime il Coordinatore.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; ogni Associazione può revocare i propri componenti nel Consiglio Direttivo tramite formale comunicazione del proprio legale rappresentante.
5. Sono componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto i membri di cui al comma 1. Possono partecipare, altresì, anche i legali rappresentanti delle Associazioni aggregate, che siano in regola con il versamento delle quote associative, con solo diritto di parola.
6. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Coordinatore Nazionale, almeno una volta ogni quattro mesi.
7. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
8. Per la validità delle deliberazioni ordinarie del Consiglio Direttivo occorre la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, inclusi nel computo gli astenuti .
9. Per la validità delle deliberazioni di modifica dello statuto, dell'elezione del Coordinatore Nazionale, del Segretario Organizzativo, del Tesoriere, del Collegio dei revisori dei conti e per la determinazione delle quote associative occorre la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.
10. Le espressioni di voto sono, di norma, palesi.
11. Le determinazioni approvate dal Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutive.
12. Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono espletate dal Segretario Organizzativo o, in sua assenza, dal più giovane dei componenti presenti.
13. Le funzioni di componente del Consiglio Direttivo sono svolte a titolo completamente gratuito.

Articolo 7 – Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio elegge il Coordinatore Nazionale, con la maggioranza di cui al precedente art. 6, comma 9, tra i candidati presentati dalle singole Associazioni confederate almeno 48 ore prima della data stabilita per le elezioni.
2. Ciascuna Associazione Confederata che non esprimerà il Coordinatore indicherà un Vice Coordinatore.
3. Il Consiglio Direttivo elegge, inoltre, con le suddette modalità il Segretario Organizzativo, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Coordinatore Nazionale, i Vice Coordinatori Nazionali, il Segretario Organizzativo, il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere

sfiduciati dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo. In ogni caso tutti i componenti gli organi statuari decadono qualora l'Associazione di cui sono espressione li revochi tramite formale comunicazione del legale rappresentante o qualora la stessa associazione decada o disdetti l'adesione alla COSMED.

5. Il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento di compiti operativi o di attività particolarmente impegnative sul piano tecnico, può avvalersi della collaborazione di soggetti, anche estranei alla Confederazione, nominati di volta in volta ed in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione dei programmi.

6. Il Consiglio Direttivo approva il rendiconto annuale predisposto dal Tesoriere.

7. Il Consiglio Direttivo redige un regolamento per la gestione dei distacchi sindacali e dell'eventuale monte ore dei permessi sindacali.

Articolo 8 - Il Coordinatore Nazionale

1. Il Coordinatore Nazionale è il legale rappresentante della Confederazione.

2. In via transitoria, e fino al 31 Dicembre 2008, è individuato nel legale rappresentante dell'Associazione confederata più consistente numericamente e svolge le sue funzioni a titolo completamente gratuito.

3. Egli rappresenta la Confederazione di fronte a terzi ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo;
- c) stipula gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività della Confederazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- d) dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) assicura la tempestiva compilazione dei conti consuntivi;
- f) cura l'esatta osservanza dello Statuto da parte degli Associati;
- g) convoca il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) esegue ogni altro incarico conferitogli dal Consiglio Direttivo.

4. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore ne assume le funzioni uno dei Vice Coordinatori indicato dal Coordinatore.

Articolo 9 – Comitato Esecutivo

Il Coordinatore Nazionale ed i Vice Coordinatori Nazionali possono riunirsi distintamente dal Consiglio Direttivo nel Comitato Esecutivo per decisioni urgenti da portare a successiva ratifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Il Segretario Organizzativo

1. Il Segretario ha funzioni di carattere organizzativo e provvede a:

- a) curare la corrispondenza;
- b) curare le convocazioni del Consiglio Direttivo;
- c) redigere e sottoporre alla firma i relativi verbali;
- d) curare l'esecuzione degli atti che gli vengono demandati dal Coordinatore e provvedere alla regolare tenuta della documentazione afferente a detti atti;
- e) curare la tenuta degli atti relativi alla Confederazione;
- f) predisporre la relazione annuale dell'attività svolta dalla Confederazione;

- g) sovrintendere ai servizi della Confederazione;
- h) curare la tenuta dell'elenco aggiornato dei soci.
- 2. Le funzioni svolte sono a titolo completamente gratuito.

Articolo 11 - Il Tesoriere

- 1. Il Tesoriere è responsabile dei beni della Confederazione, dei quali è consegnatario, ed inoltre provvede a:
 - a) eseguire le operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale della Confederazione, su ordine del Coordinatore, controfirmando i documenti relativi;
 - b) tenere aggiornati, secondo le norme in vigore, il libro giornale di cassa e gli altri libri contabili prescritti;
 - c) presentare al Coordinatore, alla fine di ogni semestre, la situazione finanziaria della Confederazione;
 - d) predisporre gli elementi occorrenti al Consiglio Direttivo per l'approvazione del rendiconto annuale.
- 2. Le funzioni svolte sono a titolo completamente gratuito.

Articolo 12 - Il Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica tre anni.
- 2. Il Collegio dei revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- 3. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno due volte all'anno di norma in coincidenza con l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
- 4. La convocazione spetta al Coordinatore Nazionale.
- 5. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
- 6. Il Collegio dei revisori dei conti redige verbale delle riunioni che sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 13 - Esercizio finanziario

- 1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
- 2. Il Consiglio direttivo fissa, annualmente, le quote associative.
- 3. Tutti i Soci debbono versare al fondo comune, entro il 31 marzo di ogni anno, una quota fissa ed una quota pro-capite per ogni iscritto, riferita al numero degli iscritti di ogni associazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4. In ottemperanza di quanto prescritto nel comma precedente, il legale rappresentante di ogni Associazione aderente alla Confederazione dovrà presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione del numero degli iscritti all'Associazione rappresentata.
- 5. Per le associazioni che aderiranno è previsto il versamento delle quote associative in ragione dei dodicesimi di anno, a secondo del mese di ingresso.
- 6. Le entrate della Confederazione sono costituite:
 - a) dalle quote annuali dei Soci;
 - b) da eventuali quote straordinarie;

- c) dai rendimenti dei capitali;
 - d) dai proventi delle gestioni e delle attività esercitate;
 - e) dagli eventuali contributi di altri Enti pubblici o privati e Associazioni;
 - f) dalle donazioni e dai lasciti.
7. Nell'ambito delle proprie finalità la Confederazione potrà svolgere la propria attività anche su richiesta ed incarico di soggetti fisici e giuridici, pubblici e privati, ed Associazioni e Comitati in genere; in tali casi alla Confederazione dovranno essere rimborsate le spese sostenute per tali attività nonché per l'opera di natura professionale e detti proventi confluiranno nel fondo associativo.
8. Le spese della Confederazione non devono superare le entrate.
9. Al termine di ciascun esercizio finanziario deve essere redatto il rendiconto delle entrate e delle spese e successivamente presentato al Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo stabilisce la sede sociale che può coincidere, per ovvi motivi economici, con la sede dell'Associazione del Coordinatore; in tal caso verranno quantificati i relativi oneri anche per l'eventuale utilizzo di personale appartenente alla stessa Associazione che si rendesse disponibile.
11. Il Consiglio Direttivo delibera un regolamento per stabilire le modalità di gestione dei conti correnti, delle proprietà e di ogni eventuale provento.
12. In prima applicazione i rimborsi spese per la partecipazione agli organi statuari della Confederazione e per la partecipazione alle trattative nazionali e decentrate e per le convocazioni della Confederazione nelle varie sedi Istituzionali sono a totale carico delle singole Associazioni che aderiscono alla Confederazione, salvo espressa delibera preventiva del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Modifiche statutarie

1. Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo con una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei suoi componenti
2. Le proposte di modifica devono essere comunicate ai soci almeno trenta giorni prima del Consiglio Direttivo straordinario previsto
3. Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti.

Articolo 15 - Scioglimento

La Confederazione può essere sciolta con deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con voto unanime. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e deve determinare le modalità della liquidazione del patrimonio.

COSMED

Confederazione **S**indacale **M**edici **E** **D**irigenti

Il Consiglio Direttivo straordinario dopo aver approvato all'unanimità le modifiche statutarie ha affrontato il successivo punto dell'ordine del giorno concernente la richiesta formale dei rappresentanti legali delle Associazioni sindacali SIVEMP e SNABI SDS di ammissione alla COSMED dopo aver preso visione del nuovo Statuto.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la richiesta di adesione alla COSMED delle Associazioni sindacali SIVEMP e SNABI SDS che ne entrano a far parte a tutti gli effetti come soci ordinari con decorrenza immediata.

La seduta si chiude alle ore 12.50.

Roma 21 dicembre 2007.